

(N. 2197)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GROSSI, SPITELLA e MARAVALLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1987

Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli istituti dell'istruzione tecnica e professionale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 889 del 15 giugno 1931, all'articolo 20, prevede la possibilità che agli istituti tecnici e professionali siano annessi convitti. La stessa norma limita tuttavia il godimento dei servizi convittuali o semiconvittuali ai soli alunni che frequentano l'istituto cui il convitto è annesso.

Dal 1931 ad oggi numerosi e sostanziali sono stati i mutamenti, sia degli indirizzi scolastici che degli insediamenti umani; di particolare importanza è l'aumento complessivo della popolazione scolastica, distribuita in molteplici nuovi indirizzi. Tutto ciò ha determinato una situazione per cui alcuni convitti, annessi a scuole di indirizzi oggi meno richiesti, offrono una disponibilità di servizi superiore alla domanda degli alunni

che ne avrebbero diritto. In alcuni casi tale divario è così rilevante da indurre l'autorità scolastica a valutare ipotesi di chiusura.

Contemporaneamente, negli stessi ambiti territoriali e per scuole di identico grado, esiste una pressante domanda inevasa, rivolta allo stesso tipo di servizi, che le limitazioni sancite dall'articolo 20 della legge n. 889 del 1931 non consentono di soddisfare.

Il presente disegno di legge si ripropone di superare tale paradossale situazione, col-l'estendere, anche agli alunni di scuole di pari grado dello stesso Comune, il godimento dei servizi convittuali o semiconvittuali, nei limiti delle disponibilità residue degli stessi e senza ulteriori oneri per l'erario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è sostituito dai seguenti:

« Alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale possono essere annessi convitti per gli alunni che frequentano la scuola o l'istituto.

Gli alunni di altre scuole di pari grado, comprese nel territorio dello stesso Comune, possono essere ammessi ai servizi convittuali o semiconvittuali, nei limiti delle disponibilità residue dei servizi stessi e sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario ».